CAMERA DEI DEPUTATI N. 2789-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **CUSUMANO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 agosto 1981 (Stampato n. 1527)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

Presentata alla Presidenza il 18 settembre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento al nostro esame concerne interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 7 giugno 1981, che il Senato ha approvato, con modificazioni, nella seduta del 5 agosto 1981.

Il sisma ha colpito alcuni comuni della provincia di Trapani e precisamente: i comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, rispettivamente di 50 mila e 7 mila abitanti; il primo noto per essere uno dei più importanti porti pescherecci d'Italia la cui flotta ritorna spesso alla ribalta nazionale per i continui sequestri di natanti da parte delle autorità marittime di alcuni paesi arabi rivieraschi del Mediterraneo i quali, sulla base di un'autodelimitazione delle acque territoriali, considerano i pescatori mazaresi predoni del mare; il secondo è comune autonomo dall'agosto 1980.

Sono stati colpiti, altresì, sia pure con minore intensità, i comuni di Marsala, di Campobello di Mazara e di Castelvetrano.

Gli eventi sismici, pur non avendo causato vittime, hanno provocato notevoli danni al patrimonio edilizio privato e pubblico investendo conseguentemente le attività economiche che sono rimaste profondamente sconvolte.

A Mazara del Vallo sono stati distrutti o devono essere demoliti per effetto del terremoto circa 1.200 edifici privati e danneggiati 6.000; mentre tra gli edifici pubblici alcuni sono totalmente inagibili ed altri da riparare con opere di consolidamento.

A Petrosino sono stati distrutti o devono essere demoliti circa 600 edifici privati, 1.200 edifici sono stati danneggiati, mentre gli edifici pubblici che includono le scuole sono stati in parte distrutti ed in parte danneggiati.

Danni rilevanti hanno subito gli edifici pubblici di Marsala.

Da quanto sopra la necessità di un adeguato intervento dello Stato nell'opera di ricostruzione e di sviluppo socio-economico, che viene affidata ai sindaci dei rispettivi comuni.

Il provvedimento legislativo si rifà ai criteri che hanno ispirato la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del novembre 1980.

Per renderlo più aderente alle esigenze delle popolazioni danneggiate e per una più scorrevole applicazione sono state apportate in Commissione alcune modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 1 e 2 inquadrano l'opera di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata concedendo ai proprietari degli immobili da ricostruire la facoltà di scegliere fra il contributo dello Stato e l'assegnazione gratuita in proprietà di un alloggio costruito dal comune.

I contributi sono estesi anche ai locali, ubicati sotto e fuori dagli alloggi, adibiti alle attività agricole, artigianali, commerciali, professionali, e a quelle unità immobiliari che ricadono in tutto il comune di Marsala.

L'articolo 3 fa salvo il rapporto locatizio e nello stesso tempo consente al conduttore la facoltà di sostituirsi al locatore in caso d'inerzia di questi per l'opera di ricostruzione e di riparazione.

L'articolo 4 riguarda le procedure richieste per ottenere il contributo per la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari mentre si rinvia all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per le modalità di erogazione del medesimo, che nel decreto non compaiono.

L'erogazione del contributo viene nel decreto subordinata alla condizione che le unità immobiliari siano state realizzate in conformità alle vigenti norme urbani-

stiche comprese quelle contenute nelle leggi regionali.

Non viene richiamata la legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, relativa ad « integrazione e modifiche alla legge n. 7 », recante norme sul riordino urbanistico edilizio.

Quest'ultima legge regionale è di rilevante importanza in quanto riaprendo i termini consente la sanatoria delle costruzioni destinate ad uso residenziale, produttivo o di servizio, sorte senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti o comunque senza licenza o concessioni o in difformità da questa.

L'articolo 5 consente lo snellimento delle procedure per la formazione della volontà condominiale al fine di ricevere il contributo.

L'articolo 6 concerne la concessione di un incentivo mensile pari a lire 200 mila sino al 31 dicembre 1981 a quelle famiglie sinistrate che abbiano autonomamente provveduto alla sistemazione alloggiativa, e, per evitare eccessive discrezionalità, la verifica delle condizioni per ottenere l'incentivo mensile sarà operata dall'ufficio tecnico comunale.

L'articolo 7 conferisce ai comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i poteri per realizzare la costruzione degli immobili da assegnare a quei proprietari che abbiano optato per questa soluzione, mentre si dettano norme per un corretto esercizio della relativa attività.

Per andare incontro alle esigenze locali di risanamento è prevista l'estensione del programma costruttivo di alloggi dei proprietari che si sono avvalsi dell'opzione, alla realizzazione di altri alloggi, da assegnare in locazione ai terremotati non proprietari degli alloggi.

Mentre è risultato del tutto inadeguato il limite di estensione del programma rispettivamente di lire 5 miliardi per Mazara del Vallo e di lire 1 miliardo per Petrosino che consentirebbe di realizzare non più di 120 e 25 alloggi quando ne occorrono per imprescindibili esigenze locali almeno 500 per Mazara del Vallo e 100 per Petrosino, portando così il limite di estensione del programma rispettivamente a 20 miliardi e 4 miliardi.

Con l'articolo 8 si conferisce ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala il potere di procedere alle più urgenti opere di riattazione degli edifici pubblici mentre integrando l'emendamento del Senato detto potere viene esteso ai tre comuni di cui sopra per il consolidamento degli edifici d'interesse storico, artistico, monumentale e di culto.

Nello stesso tempo si autorizzano i predetti comuni ad avvalersi dell'opera temporanea di tecnici qualificati.

L'articolo 9 sancisce che taluni amministratori comunali - sindaci, assessori e un rappresentante della minoranza - se dipendenti di enti pubblici o di aziende private possono essere collocati in aspettativa per attendere a tempo pieno ai compiti derivanti dalle attività connesse all'opera di ricostruzione.

La durata di tale aspettativa va estesa da 4 mesi ad un anno.

L'articolo 10 sospende per un breve periodo di tempo tutti i termini sostanziali, legali e convenzionali, nonché i provvedimenti di rilascio degli immobili compresi i termini collegati agli adempimenti stabiliti dalle leggi fiscali.

Tutto ciò allo scopo di alleviare in parte gli operatori economici delle zone terremotate e liberare le popolazioni colpite dal terremoto dall'assillo della scadenza di impegni giudiziari ed economici.

Solo che il termine del 31 agosto 1981 è molto angusto per lo scopo di cui al dispositivo della norma e tale termine viene esteso fino al 31 dicembre 1981.

L'articolo 11 riguarda alcune agevolazioni in materia fiscale.

L'articolo 12 concerne agevolazioni in materia contributiva e di esenzione di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e di tasse di concessione governativa per tutta la documentazione diretta a conseguire i benefici del presente decreto.

Per la trasformazione della sospensione della riscossione e dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, com-

mercianti, dai pescatori autonomi dei liberi professionisti, in esonero sarà presentato dalla Commissione un emendamento trattandosi di categorie le più danneggiate nei confronti delle quali è opportuno esprimere una maggiore solidarietà quale la esenzione per un periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981.

L'articolo 13 riguarda lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativamente al personale dipendente, e per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 e il 31 dicembre 1981, da parte dei datori di lavoro le cui aziende risultano gravemente danneggiate.

L'articolo 14 prevede l'esonero dal servizio militare di leva per i cittadini le cui famiglie abbiano subito danni che hanno inciso gravemente sulle loro condizioni economiche.

Al fine di partecipare all'opera di ricostruzione si è previsto l'utilizzo degli altri giovani, che ne fanno domanda, nel servizio civile da prestare alle dipendenze del comune.

Gli articoli 14-*bis*, 15, 16, 17, 17-*bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*, riguardano la ricostruzione delle zone terremotate del Belice.

Nella riunione tenuta a Palermo dal Ministro dei lavori pubblici per la verifica, con i sindaci della Valle del Belice, dello stato della ricostruzione (articolo 35 della legge 7 marzo 1981, n. 6) sono emersi, tra gli altri, tre gravi e delicati problemi concernenti la utilizzazione delle baracche, il costo di costruzione dell'edilizia privata e la decadenza del contributo.

E vista la necessità di dare soluzione al problema in via legislativa con urgenza s'è colta l'occasione del presente decreto per inserirvi le relative norme.

Per quanto riguarda la utilizzazione delle baracche si danno ai sindaci particolari poteri per l'accertamento dell'attuale situazione di utilizzo dei ricoveri provvisori e quindi per la normalizzazione dei casi anomali.

Al fine di migliorare la normativa in materia di rilascio del ricovero provvisorio occupato dal proprietario terremotato, dopo che lo stesso avrà ultimata la costruzione dell'alloggio ammesso al contributo ed al fine di evitare che si creino delle situazioni anomale come nel passato per cui il ricovero rimane occupato anche quando il nuovo alloggio è ultimato si è modificata e migliorata l'applicazione del comma sesto della legge n. 178.

Per quanto riguarda il costo di costruzione degli alloggi si chiarisce la portata di alcune norme vigenti e si stabilisce che la spesa ammissibile a contributo viene determinata in base al costo di costruzione stabilito per l'edilizia sovvenzionata, e che il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici sia adottato sentendo il CER, assicurando così opportunamente omogeneità ai vari provvedimenti.

All'epoca l'unico costo di costruzione cui fare riferimento era soltanto quello determinato per l'edilizia convenzionata poiché la legge 5 agosto 1978, n. 457, prevede interventi sia per l'edilizia sovvenzionata, sia per quella convenzionata-agevolata, il CER ha finora provveduto alla determinazione dei costi separatamente per le due forme di edilizia.

L'edilizia ricostruttiva del Belice ha il carattere proprio della sovvenzionata considerato che lo Stato interviene al cento per cento sia pure entro limiti di costi predeterminati.

Per quanto riguarda la questione della decadenza del contributo si premette che l'articolo 6 della legge n. 178 prevede la revoca del contributo qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione, salvo proroghe, per non più di 4 mesi complessivamente, da concedersi da parte del sindaco.

Si è rilevato che contributi concessi non sono stati utilizzati per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario, quale, ad esempio, la non piena agibilità dell'area a suo tempo assegnata.

L'esigenza di tale operatività alla norma di che trattasi, la cui finalità acceleratoria appare evidente, e nel contempo, l'esigenza di dare alla norma stessa un contenuto più garantistico possibile dei diritti del terremotato, rendono opportuno modificare la disposizione richiamata.

Si è quindi ritenuto di completare la norma con la previsione di un termine abbastanza ampio per la ultimazione dei lavori e di una sanzione per l'inadempimento.

Particolare attenzione va richiamata sulla grave situazione che interessa moltissimi beneficiari dei contributi già concessi ai sensi della legge n. 178.

Infatti risulta che gran parte dei beneficiari dei contributi che hanno riscosso negli anni 1978-79 l'anticipazione del 20 per cento, non hanno iniziato i lavori, e se iniziati sono rimasti bloccati alle opere di fondazione per mancanza di propria disponibilità finanziaria: si tratta di operai, braccianti, disoccupati, pensionati INPS e cioè della parte più debole della popolazione.

Le motivazioni sono da ricercare nella insufficienza dei contributi statali concessi in applicazione delle precedenti disposizioni di legge che non consentono la ricostruzione dell'immobile in base ai costi reali e nella esiguità dell'anticipazione del 20 per cento, tanto è vero che la legge 7 marzo 1981, n. 64, dispone l'aumento della anticipazione al 50 per cento.

Gli articoli 18 e 19 riguardano la copertura finanziaria che è inadeguata rispetto alla accertata gravità e consistenza dei danni derivati dal terremoto: vi è il rischio di ripetere l'amara esperienza del Belice che ha determinato nelle popolazioni siciliane un atteggiamento di diffidenza e di sfiducia.

Né l'inserimento dell'articolo 19-*bis* da parte del Senato che rimanda ad apposita norma da inserire nella legge finanziaria dello Stato eventuale ed ulteriore fabbisogno di spesa, dà certezza nel flusso continuo dei finanziamenti ancora occorrenti. Per l'aumento della copertura finanziaria sarà presentato in aula un emendamento a nome della Commissione.

Onorevoli Colleghi, nel concludere questa relazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, nel dare atto al Governo di essersi mosso con solerzia nell'approntare lo strumento legislativo, mi auguro che il provvedimento al nostro esame possa concludere con altrettanta sollecitudine il suo *iter* parlamentare in considerazione anche della scadenza del decreto al prossimo 28 settembre.

CUSUMANO, *Relatore.*

TESTO
DEL SENATO

—

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, sono soppresse le parole: « limitatamente alla località Strasatti » *e le parole*: « secondo le modalità di cui al primo, secondo e terzo comma », *sono sostituite dalle altre*: « secondo le modalità di cui al primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma ».

All'articolo 2, sono soppresse le parole: limitatamente alla località Strasatti.

Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 2-*bis*. — A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai titolari di studi professionali, ubicati nei comuni indicati all'articolo 1 è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali danneggiati dal terremoto, ubicati fuori dell'alloggio ».

« ART. 2-*ter*. — In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purché il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite ».

all'articolo 3, nel primo comma, le parole: « un mese » *sono sostituite dalle seguenti*: « sessanta giorni »;

All'articolo 3, nel primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « limitatamente alla località Strasatti » *e nel secondo periodo le parole*: « un mese », *sono sostituite dalle parole*: « sessanta giorni ».

all'articolo 4:

nel primo comma, le parole: « novanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti*: « centoventi giorni »;

All'articolo 4:

primo comma, le parole: « di cui ai precedenti articoli 1 e 2, *sono sostituite dalle parole*: « di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-*bis* e *le parole*: « novanta giorni », *sono sostituite dalle parole*: « centoventi giorni »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma del presente articolo provvede una apposita commissione composta di sei membri di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma del presente articolo provvede una apposita commissione, o più commissioni, ciascuna composta di sei membri di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato »;

nel sesto comma le parole: « dalle commissioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « dalla commissione »;

Soppresso.

nell'ultimo comma le parole: « regione siciliana » *sono sostituite dalle seguenti*: « Regione Sicilia »;

Soppresso.

nell'ultimo comma, dopo la parola: « 1980 », *sono aggiunte le parole*: « e n. 70, del 18 aprile 1981, salvo il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente »;

sono aggiunti dopo l'ultimo comma i seguenti commi:

« La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, come risulta da ordinanza di sgombero del sindaco ».

All'articolo 6, al secondo comma dopo la parola: « beneficiario », *sono aggiunte le seguenti*: « accertate dall'ufficio tecnico comunale ».

all'articolo 7, nel settimo comma, le parole: « dieci giorni » *sono sostituite dalle seguenti*: « venti giorni »;

All'articolo 7:

nel settimo comma, le parole: « dieci giorni », *sono sostituite dalle seguenti*: « venti giorni »;

al nono comma, le parole: « Regione Sicilia », *sono sostituite dalle seguenti*: « Regione siciliana;

nell'ultimo comma, le parole: « di lire 5.000 milioni e di lire 1.000 milioni », *sono sostituite dalle parole*: « di lire 20.000 milioni e di lire 4.000 milioni ».

all'articolo 8:

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il comune di Mazara del Vallo provvederà alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale »;

nel secondo comma, le parole: « di cui al comma precedente », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al presente articolo »;

All'articolo 8:

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Gli stessi comuni provvederanno alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto »;

nel secondo comma, le parole: « di cui al comma precedente », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al presente articolo »; *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unità per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali ».

All'articolo 9, nel primo comma, le parole: « mesi quattro », *sono sostituite dalle seguenti*: « un anno ».

All'articolo 10, nel primo comma, le parole: « fino al 31 agosto 1981 », *sono sostituite dalle seguenti*: « fino al 31 dicembre 1981 ».

All'articolo 14, dopo le parole: « servizio militare di leva », *sono aggiunte le parole*: « mentre tutti gli altri possono, a domanda, sostituire il servizio militare di leva con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in cui sono residenti ».

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 14-*bis*. — Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:

" Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine può essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'Ispettorato zone terremotate e all'Intendenza di finanza che in caso di mancato adempimento nel termine assegnato provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti " ».

All'articolo 15:

primo comma, le parole: « quattro mesi », *sono sostituite dalle parole*: « sei mesi »;

secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: « e la data dell'inizio della effettiva occupazione »;

dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dal precedente articolo 14-*bis*.

Dal 1° gennaio 1982 sono tenuti al pagamento secondo i rispettivi consumi della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali ».

nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: « di regolarizzazione »;

dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua è a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori ».

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 15-*bis*. — Su richiesta della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'Intendenza di finanza deve disporre, entro 15 giorni dalla richiesta, il trasferimento di baraccati per motivate esigenze. Il mancato riscontro equivale a tacita autorizzazione ».

All'articolo 17, nel terzo comma, la parola: « Sindaco », *è sostituita con le parole*: « Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 1976, n. 178 » *e l'ultimo comma è sostituito dal seguente*:

« Nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati, l'area di sedime sarà acquisita al patrimonio indisponibile del comune ».

Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 17-*bis*. — A norma del combinato disposto dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, per fabbricati adibiti ad uso diverso da civile abitazione devono intendersi le unità immobiliari urbane di qualsiasi altra natura e destinazione ».

« ART. 17-*ter*. — Nei comuni indicati dagli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, la proprietà o il possesso di buona fede e la individuazione e la consistenza delle varie unità immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con

le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 4 della legge di conversione del presente decreto ».

« ART. 17-*quater*. — Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono inoltrare domanda di inizio dei lavori quanti non li abbiano iniziati entro i termini previsti.

Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda motivata nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate ».

« ART. 17-*quinquies*. — La domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, per la prima unità immobiliare abitativa si estende anche alle unità abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo con la prima unità abitativa ».

all'articolo 18, nei commi primo, terzo e ultimo, le parole: « regione siciliana » *sono sostituite dalle seguenti*: « Regione Sicilia »;

Soppresso.

dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

Identico.

« ART. 19-*bis*. — Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvederà mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria ».